



Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali

CORPO FORESTALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE
SERVIZIO IV

Roma 7 MAR. 2008

Prot. IV/2008/...60.


All'Ufficio Relazioni Sindacali

SEDE

Oggetto: Norme di comportamento politico. Candidatura alle elezioni politiche ed amministrative.-

Per gli eventuali adempimenti consequenziali si trasmette la nota n. IV/2008/59 del 1 marzo 2008 pari oggetto della presente.

IL CAPO DEL SERVIZIO IV
ing. G. Priori





Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali

CORPO FORESTALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE
Servizio IV

Roma, **7 MAR. 2008**

DIRAMAZIONE GENERALE

prot. n. *IV/2008/59*

OGGETTO: Norme di comportamento politico. Candidature alle elezioni politiche ed amministrative.

Con la presente diramazione si richiamano le norme di comportamento politico, ed in particolare per quanto concerne l'elettorato passivo, l'articolo 81 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Premesso che deve ritenersi venuto meno il divieto d'iscrizione ai partiti politici, previsto in origine dall'art. 114 della citata legge n. 121 del 1981, e fermo restando invece il divieto di svolgere propaganda a favore o contro partiti e formazioni politiche o candidati ad elezioni, stabilito dal primo comma dell'art 81 della stessa legge, una delle principali manifestazioni dell'esercizio dei diritti politici è l'elettorato passivo, cioè la possibilità per gli appartenenti al Corpo di candidarsi alle elezioni politiche, comprese quelle per il Parlamento europeo, ed a quelle amministrative.

Al riguardo il secondo comma dell'articolo 81 della legge 1° aprile 1981 n. 121 recita: "gli appartenenti alle forze di polizia candidati ad elezioni politiche o amministrative sono posti in aspettativa speciale con assegni dal momento dell'accettazione della candidatura per la durata della campagna elettorale e possono svolgere attività politica e di propaganda al di fuori dell'ambito dei rispettivi uffici ed in abito civile. Essi, comunque, non possono prestare servizio nell'ambito della circoscrizione nella quale si sono presentati come candidati alle elezioni, per un periodo di tre anni dalla data delle elezioni stesse".

i - CANDIDATURA ALLE ELEZIONI

L'appartenente al Corpo Forestale dello Stato, nel momento in cui accetta formalmente la candidatura, ha l'obbligo di informare immediatamente l'ufficio da cui dipende, anche se non dispone ancora della relativa documentazione, che in tal caso produrrà prima possibile.

Il Capo ufficio, in ossequio al principio secondo il quale chi è candidato non può svolgere servizio, dispenserà il dipendente dall'esercizio di qualsivoglia attività, con propria comunicazione, in attesa del collocamento formale in aspettativa; tale aspettativa - concessa d'ufficio - avrà la durata della campagna elettorale, cioè avrà termine il secondo giorno precedente la data stabilita per le elezioni.

L'aspettativa termina anticipatamente in caso di rinuncia alla candidatura, con le modalità previste dalla legge, nonché di mancata ammissione alle elezioni della lista in cui è inserito il dipendente. In entrambe le ipotesi resta valido il periodo di aspettativa goduto nel frattempo.

Nel periodo della campagna elettorale l'appartenente al Corpo, candidato, deve svolgere attività politica e di propaganda soltanto in abiti civili.

Durante l'aspettativa competono gli interi assegni, con esclusione delle indennità e dei compensi legati all'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa.

Ove si debba fare ricorso al secondo turno di votazione - c.d. ballottaggio - la riapertura della campagna elettorale riguarda esclusivamente i candidati ammessi al ballottaggio. L'aspettativa è comunque interrotta dal giorno precedente le elezioni e per l'intero periodo di svolgimento di queste.

2 - COMPORTAMENTO DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI

In osservanza del 1° comma dell'art. 81 della legge n. 121/1981, secondo il quale "gli appartenenti alle Forze di Polizia debbono in ogni circostanza mantenersi al di fuori delle competizioni politiche e non possono assumere comportamenti che compromettano l'assoluta imparzialità delle loro funzioni", al personale del C.F.S. è fatto divieto di svolgere funzioni di rappresentante di lista nell'ambito dei seggi elettorali.

In virtù di un'interpretazione estensiva delle disposizioni dell'art. 38 del D.P.R. 30.3.1957, n. 361, e dell'art. 23 del D.P.R. 16.5.1960, n. 570, dettata dall'intento obiettivo perseguito dal legislatore e da motivi di opportunità, gli appartenenti al C.F.S. si devono ritenere altresì esclusi dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario.

3 DIVIETO DI PRESTARE SERVIZIO NELL'AMBITO DELLA CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE DOVE CI SI E' CANDIDATI

In virtù del secondo periodo del secondo comma dell'articolo 81 della legge 1° aprile 1981, n. 121, gli appartenenti al C.F.S. non possono prestare servizio in ufficio o articolazione avente specifica competenza nell'ambito della circoscrizione elettorale nella quale si sono presentati come candidati alle elezioni, per un periodo di tre anni dalla data delle elezioni stesse; in caso di elezione, tale divieto opera, comunque, per un periodo non inferiore a tre anni indipendentemente dalla durata del mandato.

Ciò significa che gli appartenenti al Corpo che si siano candidati alle elezioni, qualora ne ricorrano i presupposti, saranno trasferiti ad altro ufficio avente competenza specifica su un territorio che non comprenda la circoscrizione o collegio elettorale nel quale si sono presentati come candidati.

Sarà trasferito anche il dipendente se la sede dell'ufficio presso il quale è impiegato, pur non avendo competenze territoriali, ricade nella circoscrizione elettorale nella quale si è candidato.

Il provvedimento di trasferimento sarà adottato con ogni sollecitudine, prima della proclamazione degli eletti.

A tale proposito l'Ufficio da cui dipende direttamente il candidato informerà immediatamente, per via gerarchica, la divisione competente dell'Ispettorato Generale dell'avvenuta accettazione della candidatura, per l'adozione del conseguente provvedimento.

Il personale candidato alle elezioni, in vista del trasferimento di sede, può esprimere il suo gradimento circa una o più sedi di servizio al di fuori della circoscrizione dove si è candidato, secondo i principi suesposti. L'amministrazione terrà comunque in debito conto le esigenze familiari.

L'allievo che rivesta già una carica amministrativa o politica non potrà essere destinato, in prima assegnazione, ad una sede situata nella circoscrizione o nel collegio ove è stato eletto. Eventuale richiesta di sede finalizzata all'espletamento del mandato amministrativo sarà esaminata con criteri di priorità.

I soggetti trasferiti in ossequio all'articolo 81 della citata legge 121/81 non possono essere trasferiti in un ufficio o articolazione con competenza sul collegio nel quale si sono presentati come candidati, prima che siano trascorsi tre anni dalla data delle elezioni.

In caso di rinuncia del soggetto alla candidatura, o di non accettazione della lista, il dipendente rientra in servizio nella sede di appartenenza.

4 - **DIVIETO PI TRASFERIRE CHI E' STATO ELETTO SALVO CHE SU RICHIESTA O PER CONSENSO.**

L'articolo 78, comma 6, dei D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 reca il divieto di trasferire gli amministratori locali che siano lavoratori dipendenti durante l'esercizio del mandato amministrativo se non per consenso espresso.

L'articolo 78 citato non abroga la disposizione recata dal secondo comma dell'articolo 81 della legge 121/81, in ossequio al principio in base al quale una norma speciale non è abrogata da una norma generale, anche se posteriore.

La disposizione che vieta il trasferimento del lavoratore dipendente non è quindi in contrasto con la precedente - secondo comma dell'articolo 81 della legge 121/81 - perché disciplina un momento diverso: pone il divieto di trasferire qualunque dipendente che rivesta una delle cariche di amministratore locale di cui all'art. 77, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, dalla sede nella quale presta legittimamente servizio. Quindi è applicabile al personale trasferito ad altra sede ai sensi della legge n. 121/1981, e risultato poi eletto alla carica.

Si invita a dare massima e tempestiva diffusione alla presente fra tutto il personale dipendente.

IL CAPO
DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO
Cesare Patrone

